

CONSIDERATO indispensabile attivare i percorsi formativi per gli addetti all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati come molto tossici, tossici e nocivi, nonché attivare i percorsi formativi per gli addetti alla vendita ed all'attività di consulenza dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, previsti dalle predette Deliberazioni;

RAVVISATA la necessità di garantire un proficuo rapporto di lavoro tra le attività svolte dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle AASSLL ed il Servizio Fitosanitario del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione;

VISTO l'Acc. 21.dicembre 2011, n.221/CSR "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art.37, comma 2, del D. Lgs.81/2008";

VISTO il Reg. (CE) 21.10.2009 n.1107/2009 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Dir. 21.10.2009, n.2009/128/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.P.R. 28.02.2012 n.55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

VISTO il D. Lgs. 14 agosto 2012, n.150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato - con Decreto del Ministro della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i ministri dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare e della Salute - su proposta del Consiglio Tecnico-Scientifico di cui all'art.5 del richiamato D. Lgs. 150/2012;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante "Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n.112 del 30 dicembre 2013 recante <<Decreto Commissoriale n. 84/2013 del 09.10.2013 avente ad oggetto "Legge 23.12.2009 n.191, art.2, comma 88 - Programma Operativo 2013-2015." Modifiche ed integrazioni>>

VISTA la L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi delle Regioni Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle Direttive 2009/128/CE...*(omissis)*";

VISTO il Provvedimento 8 aprile 2009, n.67 della Conferenza Stato-Regioni relativo all'<<Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013>>;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro la Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

SENTITA con note prot. nn.RA/302502/DG21/IAN.9 e RA/317321/DG21/IAN.9 rispettivamente del 13.11.2014 e del 28.11.2014, il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo, ai sensi della richiamata L.R. n.55/2013;

PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Dipartimento con nota prot. RA/331453 del 12 dicembre 2014;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte ed approvate -

1. di revocare le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 274 e 930 rispettivamente del 12 aprile e 29 novembre 2010 e tutti i precedenti provvedimenti in materia in essi richiamati, ovvero modificati ed integrati;
2. di approvare gli Allegati di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:
3. **ALLEGATO 1** recante "Disciplina dell'attività di formazione per il rilascio dei certificati alla vendita, all'acquisto ed utilizzo ed all'attività di consulenza";
4. **ALLEGATO 2** recante "Procedure per l'accreditamento degli organismi di formazione degli addetti all'attività di vendita, di consulenza e di utilizzo dei prodotti fitosanitari";
5. **ALLEGATO 3** recante "Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari - Gestione stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze";
6. **ALLEGATO 4** recante "Procedura per l'abilitazione all'attività di Consulente";
7. per la designazione dei rappresentanti regionali del Dipartimento per la Salute e il Welfare in seno alle commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, alla consulenza ed all'impegno dei prodotti fitosanitari, si provvede in via prioritaria individuandoli tra i dipendenti di questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e, in ragione delle gravi carenze di organico, tali attività saranno effettuate al di fuori dall'orario di lavoro previa specifica autorizzazione regionale;
8. di stabilire che il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento per la Salute e il Welfare, provvede ad assumere gli atti connessi e consequenziali necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
9. di precisare che i fondi finalizzati del Cap. 81500/1.5 sono destinati - da parte delle AASSLL - alle attività di gestione e controllo dei fitofarmaci e loro residui sugli alimenti; una quota di tali risorse, ovvero il del 35 %, è utilizzata - a cura del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare - per le attività di controllo e di implementazione dati sul sistema SIVRA;
10. di incaricare il Dirigente medesimo ad istituire con proprio atto - entro novanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento - una Commissione Audit per il controllo dei requisiti di base, della qualità e della conformità delle attività formative svolte dagli enti gestori accreditati;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).



ALLEGATO "1"

Disciplina dell'attività di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulenza

1. CORSI DI FORMAZIONE

La Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R.55/2013 ha disciplinato il sistema della formazione/aggiornamento relativo al rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, all'attività di consulenza, all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, individuando nelle AASSL e negli organismi accreditati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare, i soggetti attuatori.

All'interno delle AASSL il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) rappresenta la struttura competente all'organizzazione dei corsi e degli esami di valutazione per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione (patentino).

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni corso di formazione e aggiornamento dovrà prevedere un massimo di 30 partecipanti.

Organizzazione dei corsi.

2.1 al fine di consentire l'organizzazione delle prove di valutazione, gli organismi formatori accreditati comunicano alla ASL competente la data di inizio e fine corso almeno 10 giorni prima dell'avvio di attività di formazione.

I predetti organismi per le nuove sedi che hanno subito modifiche rispetto all'ultimo corso svolto, devono trasmettere alla Regione una piantina con i locali disponibili per il corso ben evidenziati. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la sede si intende idonea per lo svolgimento delle lezioni.

Per ogni corso di formazione/aggiornamento è istituito un registro, firmato dal responsabile dell'Ente accreditato e dal responsabile del corso. Sul registro devono figurare il logo della Regione Abruzzo e del soggetto attuatore del corso se diverso dal SIAN, con i rispettivi indirizzi.

Il registro deve riportare le date delle lezioni, gli argomenti trattati, le firme dei docenti e le firme dei partecipanti al corso.

Al termine del corso di formazione/aggiornamento, sarà rilasciato dall'Ente attuatore, un attestato di frequenza a coloro che hanno frequentato il numero minimo delle ore di lezione.

L'attestato deve riportare i dati anagrafici della persona formata, la tipologia del corso, il numero complessivo delle ore di lezione, il timbro del soggetto attuatore di cui al punto 1, nonché la firma del responsabile del corso.

2.2 Formazione-aggiornamento.

I soggetti attuatori di cui al punto 1 acquisite le relative istanze, organizzano i Corsi di formazione/aggiornamento.

I soggetti accreditati concordano con il SIAN della AUSL competente la data e l'orario delle prove di valutazione da svolgersi preferibilmente presso la sede del corso



2.3 Prove di valutazione.

I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione organizzano sedute di valutazione distinte per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, alla consulenza e all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari per coloro che, a norma del D. Lgs. 150/2012 sono tenuti a sostenere la prova. Di ogni sessione di valutazione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione rilasciandone, su richiesta, copia al soggetto attuatore, se diverso dal SIAN, il quale è tenuto a conservarlo per almeno 6 anni.

La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato sia in possesso di buona conoscenza delle discipline previste dalle norme per ogni specifica tipologia.

2.4 Composizione delle Commissioni.

Per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all'attività di consulenza all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, la Commissione risulterà composta come di seguito specificato:

- a) Presidente: individuato nel Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della AUSL territorialmente competente o Dirigente Medico SIAN da egli designato;
- b) Componente: Ispettore fitosanitario in possesso di laurea, in rappresentanza del Servizio Fitosanitario del Dipartimento dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo;
- c) Componente: figura designata dal Dirigente del Servizio competente in materia di alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo;

Per i corsi organizzati direttamente dai SIAN, le funzioni di segreteria vengono svolte dai dipendenti di profilo amministrativo almeno di categoria C o dai Tecnici della Prevenzione del predetto Servizio.

La Commissione è validamente costituita ed insediata, con la presenza contestuale di almeno 2 dei 3 componenti, tra i quali è obbligatoria quella del Presidente. Ciascuno di essi, in caso di impedimento, deve segnalare tempestivamente la sua assenza alla propria struttura di appartenenza, che provvederà alla sostituzione.

In caso di assenza del segretario, il Presidente affida i compiti di segreteria ad uno dei componenti, che per dette funzioni non percepisce alcun compenso aggiuntivo; detta situazione va riportata sul verbale della sessione.

Per la designazione del proprio componente in seno alla commissione di valutazione, il Dirigente del competente Servizio di Sanita Veterinaria e Sicurezza Alimentare individuerà le figure idonee tenuto conto dei seguenti requisiti:

1. Personale del servizio in possesso del diploma di laurea nelle discipline sanitarie o affini;
2. Personale in possesso di qualificata esperienza presso il Servizio;
3. Personale sanitario di altri Servizi del medesimo Dipartimento, previa apposita richiesta da parte degli interessati;
4. Per le designazioni del titolare e del supplente in seno alle commissioni di valutazione, il Dirigente terrà conto delle effettive esigenze dei componenti in ragione della territorialità delle AA.SS.LL. e nel rispetto del criterio di rotazione fra essi.

2.5 Ripetizione della prova.

I candidati risultati non idonei o assenti alle prove di valutazione, possono richiedere la ripetizione della prova d'esame senza aggravio di spesa e purché svolta entro un anno dalla data della richiesta. In caso di esito nuovamente negativo, i candidati devono obbligatoriamente frequentare un ulteriore corso e quindi ripresentare la domanda, ed effettuare nuovamente il versamento secondo le modalità precedentemente descritte.

2.6 Sospensione dell'abilitazione.

Ai titolari di certificati di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo, alla consulenza ed alla vendita dei fitosanitari che, allo scadere dei cinque anni non presentano istanza di rinnovo e non documentano la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento - di cui al punto 2.2 - viene temporaneamente sospesa l'abilitazione dal SIAN competente; ai venditori, di conseguenza, viene altresì sospesa l'abilitazione cui alla L.R.55/2013 (ex art. 6 L. 283/62) dal medesimo SIAN, in attesa dell'espletamento dell'aggiornamento formativo.



Trascorsi 6 mesi dalla scadenza predetta ed in assenza di documentazione comprovante l'aggiornamento formativo, il SIAN competente per territorio provvede alla revoca dell'abilitazione. Resta salva la facoltà del titolare di un esercizio di vendita, con sospensione temporanea o revoca dell'abilitazione, di nominare in sua vece persona munita di regolare certificato di abilitazione alla vendita, previa comunicazione al SIAN della ASL che provvede all'aggiornamento del Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.).

Per informare l'utenza, gli organismi gestori dei corsi rendono pubbliche, anche tramite la rete informatica, le sedi e le date dei corsi di formazione/aggiornamento e delle prove di valutazione.

2.7 Inserimento dati sul S.I.V.R.A.

I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL inseriscono sul Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) i dati relativi ai titolari di certificati di abilitazione alla vendita, alla consulenza e all'acquisto ed utilizzo dei fitosanitari: (nome e cognome, dati anagrafici, tipologia del corso frequentato, formazione/aggiornamento), data inizio e fine corso, organismo attuatore, commissione di valutazione, data di rilascio e scadenza del certificato di abilitazione, periodo di sospensione del certificato di abilitazione (dal - al) ed eventuale sostituto abilitato

3. PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL RILASCIO E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA, ALL'ACQUISTO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per le discipline e le argomentazioni da trattare nella organizzazione e progettazione degli interventi formativi, gli organismi gestori fanno riferimento a quanto contenuto nell'Allegato I Parte A del D.M. 22.01.2014 (PAN).

3.1 Rilascio per gli utilizzatori professionali

I corsi di formazione devono avere una durata di **20 ore**. Le lezioni dei corsi organizzati direttamente dai SIAN, vengono così ripartite:

10 ore dai Dirigenti Medici SIAN per le materie di competenza e dai Tecnici della prevenzione del SIAN,

10 ore dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole di competenza.

Le lezioni dei corsi organizzati dai soggetti attuatori accreditati, vengono svolte dal proprio personale tecnico in possesso delle relative qualifiche professionali o da professionisti in convenzione secondo la programmazione didattica sopracitata.

Per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Commissione di Valutazione si avvarrà di specifici quiz (n.20 domande a risposta multipla scelte da un elenco di 200 domande). La Commissione valuterà positivamente la prova con il riscontro di almeno 17 (diciassette) risposte esatte.

La Commissione insediata assicura la regolarità delle prove in termini di idonea collocazione dei partecipanti e la relativa vigilanza affinché la prova di valutazione sia svolta individualmente da ciascun utente.

I test di valutazione somministrati, devono essere diversi tra loro (almeno 5) per assicurare che ciascun esaminando li assolva singolarmente.

Al termine della prova, i componenti della Commissione - ad eccezione del Segretario - procedono alla correzione dei questionari comunicandone l'esito agli interessati.

In caso di giudizio negativo alla prova, l'utente potrà ripeterla in una successiva sessione e comunque nell'arco di un anno. Se l'esito sarà ancora negativo, l'utente dovrà ripetere il corso, nel rispetto delle procedure stabilite.

3.2 Rilascio per i distributori e consulenti

I corsi di formazione per distributori e consulenti devono avere una durata di **25 ore**. Le lezioni dei corsi organizzati direttamente dai SIAN, vengono svolte:

13 ore dai Dirigenti Medici e tecnici della prevenzione dei SIAN per le materie di competenza,



12 ore dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole.

Le lezioni dei corsi organizzati dai soggetti attuatori accreditati, vengono svolte dal proprio personale tecnico in possesso delle relative qualifiche professionali o da professionisti in convenzione secondo le programmazione didattica sopracitata.

Per il rilascio del certificato per la vendita di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulenza, la prova consistrà in un colloquio specifico, al termine del quale la Commissione di Valutazione di cui al precedente Punto 2.4 comunicherà ai discenti l'esito della prova stessa. Il certificato di abilitazione alla vendita e di consulenza viene rilasciato rispettivamente alle persone di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 8 del D. Lgs n° 150/2012

In caso di giudizio negativo all'esame, l'utente potrà ripeterlo in una successiva sessione; in caso di esito nuovamente negativo, l'utente dovrà riformulare ex novo l'istanza di rilascio/rinnovo, nel rispetto delle procedure precedentemente stabilite.

3.3 Rinnovo

I corsi di aggiornamento necessari per rinnovare ogni 5 anni le abilitazioni di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2) devono avere una durata di 12 ore. Le lezioni dei corsi organizzati direttamente dai SIAN, vengono svolte: 6 ore da Dirigenti Medici e Tecnici della prevenzione SIAN per le materie di competenza, secondo i criteri stabiliti dal Direttore del Servizio medesimo e 6 ore dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole per le materie di competenza: ovvero dai docenti indicati al punto 5.1;

Le lezioni dei corsi organizzati dai soggetti attuatori accreditati, vengono svolte dal proprio personale tecnico in possesso delle relative qualifiche professionali o da professionisti in convenzione secondo la programmazione didattica sopracitata.

Come stabilito dall'art.8, comma 4, del D. Lgs.150/2012 - per distributori e consulenti - e dall'art.9, comma 3, del medesimo D. Lgs. - per gli utilizzatori professionali - non è prevista alcuna prova di valutazione per coloro che chiedono il rinnovo dei relativi certificati di abilitazione.

Ai distributori ed utilizzatori professionali che – alla scadenza del proprio certificato di abilitazione - hanno frequentato i rispettivi corsi di aggiornamento, gli organismi formatori dovranno rilasciare specifico attestato di frequenza che dovrà essere allegato alla istanza di rinnovo del certificato di abilitazione al SIAN della ASL.

3.4 Personale per i corsi organizzati direttamente dai SIAN

Il Direttore del SIAN della ASL competente individua:

I docenti dei corsi, individuandoli tra i Dirigenti Medici dello stesso Servizio, tra Tecnici della prevenzione del SIAN in possesso di laurea e tra gli Ispettori fitosanitari in possesso di laurea, designati dal Servizio Fitosanitario Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;

- I tutori tra personale tecnico di prevenzione, sanitario o amministrativo del SIAN;
- I segretari tra i Tecnici della Prevenzione e tra il personale amministrativo almeno di livello C del SIAN.

A tal fine, il SIAN, inoltra richiesta dei docenti agronomi al Servizio Fitosanitario Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione.

Ricevuto l'elenco nominativo di disponibilità, designa di volta in volta tra essi, i docenti ed i componenti delle Commissioni di valutazione sulla base della distribuzione territoriale dell'attività ordinaria e con criterio di rotazione al fine di consentire un'armonica organizzazione del lavoro.

3.5 Frequenza

Per poter ottenere le abilitazioni di cui ai precedenti punti 3.1 – 3.2 e 3.3 è obbligatoria la frequenza per almeno il 75% del monte ore complessivo; l'attestato medesimo può essere conseguito anche in due corsi successivi, a condizione che vengano rispettate le proporzioni di ore di formazione sanitaria e tecnica.



3.6 Rilascio certificato di abilitazione

Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, i soggetti interessati devono presentare istanza al SIAN della ASL territorialmente competente, allegando:

- 2 foto formato tessera;
- la ricevuta di versamento di € 20,00 (venti) su apposito c.c.p. in favore dell'ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- l'attestato di frequenza (per i corsi organizzati dagli organismi accreditati).

Il SIAN della ASL competente, in virtù dell'eventuale accordo con l'Ente organizzatore del corso provvede ad effettuare la prova di valutazione. Per i corsi organizzati dagli organismi accreditati, i certificati di abilitazione possono essere consegnati agli interessati anche per il loro tramite, previa sottoscrizione alla ASL di una dichiarazione di avvenuta consegna da parte della persona incaricata.

In ogni caso la ASL organizza la sessione di esame al raggiungimento del numero di 20 richieste e fino ad un massimo di 30 ammessi per ogni sessione. Le sessioni possono essere cumulativi anche con richiedenti di altre ASL della regione Abruzzo.

3.7 Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento per acquirenti ed utilizzatori:

Ai sensi di quanto stabilito al punto A.1.7. del PAN sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento, i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

I soggetti di cui sopra, ancorché esentati dalla frequenza, sono comunque tenuti a superare la prova di valutazione finale per l'acquisizione del certificato di abilitazione.

3.8 Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti.

Ai sensi di quanto stabilito al punto A.1.8. del PAN, la Regione Abruzzo esonera dalla frequenza al corso di base i seguenti soggetti:

- gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;
- gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del D. Lgs. 150/2012.

I soggetti di cui sopra, ancorché esentati dalla frequenza, sono comunque tenuti a superare la prova di valutazione finale per l'acquisizione del certificato di abilitazione.

3.9 Validità dei Certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione hanno una validità di 5 (cinque) anni e sono rinnovabili con le modalità previste per il rilascio/rinnovo, su richiesta del titolare da presentare almeno 3 mesi prima della scadenza, previa verifica – da parte del SIAN della ASL territorialmente competente – della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento (art.9, comma 3, D. Lgs.150/2012) organizzati dai soggetti attuatori di cui al punto 1.1. Sono riconosciuti validi – fino alla loro scadenza - i certificati di abilitazione conseguiti in altre Regioni e rilasciati in conformità delle norme vigenti.



3.10 Spettanze e rimborsi

Ai componenti della Commissione di valutazione spettano i compensi riportati al successivo punto 6.1 che saranno erogati – unitamente ai rimborsi ove spettanti – come riportato al medesimo punto.

4. PERCORSI FORMATIVI SVOLTI IN MODALITA' E-LEARNING e - FAD

(Formazione a distanza)

La formazione rivolta ai venditori, consulenti, acquirenti ed utilizzatori può essere attuata anche mediante formazione a distanza (FAD) purché l'organismo fornitore del servizio sia accreditato presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare ed inserito nell'apposito elenco regionale.

4.1 Caratteristiche del programma formativo

Il soggetto formatore deve:

- a) garantire la disponibilità di apparecchiature, collegamenti e sistemi operativi adeguati al programma formativo che intende realizzare;
- b) garantire l'adeguamento continuo del contenuto formativo con la nuova normativa del settore o con quant'altro sia necessario all'aggiornamento della formazione stessa; a tal fine ciascun evento formativo dovrà contenere la data di inizio e fine del programma;
- c) far pervenire al Servizio competente tutto il materiale relativo alle varie tipologie formative, allo scopo di ottenerne l'accreditamento regionale. Dette informazioni dovranno specificare almeno: i destinatari del corso, la sua durata, gli obiettivi didattici, l'articolazione dei contenuti, il metodo e gli strumenti didattici ed il curriculum del responsabile scientifico del corso;
- d) indicare dettagliatamente le procedure che adotterà per garantire che il discente abbia effettivamente ed autonomamente svolto il percorso formativo;
- e) rilasciare un attestato di frequenza dove siano riportati almeno, il logo dell'organismo formatore accreditato, cognome e nome del discente, periodo di effettuazione del corso, numero delle ore, la tipologia del corso svolto, la data del rilascio con la dicitura "ha frequentato con profitto il corso per". Tale attestato deve riportare in calce la firma del responsabile del corso (anche in modalità digitale);
- f) trasmettere alla ASL al termine del corso e dopo il rilascio dell'attestato di frequenza di cui al precedente punto 5, l'elenco nominativo di coloro che hanno frequentato con profitto il corso.

4.2 Rilascio del certificato di abilitazione

Ai fini del rilascio del certificato di abilitazione (patentino), coloro che hanno conseguito il predetto attestato di frequenza, presentano istanza in carta semplice alla Asl territorialmente competente, corredata da:

- 2 foto formato-tessera
- ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL competente;
- attestato di frequenza (coloro che hanno frequentato corsi presso altre Regioni o presso gli organismi accreditati).

4.3 Rinnovo del certificato di abilitazione

Coloro che intendono ottenere il rinnovo del proprio certificato di abilitazione devono produrre istanza in carta semplice alla Asl competente, corredata:

- dall'attestato di frequenza;



- dalla ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL
- il certificato di abilitazione in possesso per la vidimazione che stabilisca la nuova data di scadenza (gli ulteriori 5 anni). Tale vidimazione viene registrata - da parte della ASL - sul sistema informativo S.I.V.R.A.

4.4 Disposizioni generali

I SIAN delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, possono prevedere la possibilità di attivare un sistema di FAD integrativo o sostitutivo di quello residenziale; per questi soggetti l'iscrizione nell'Albo Regionale di erogatori di FAD avviene esclusivamente su richiesta del Direttore Generale della Asl e senza applicazione di tariffe, mentre restano inalterate tutte le altre modalità - comprese le prove di valutazione finali - previste per gli altri soggetti erogatori.

5. DOCENZA - TUTORAGGIO CORSI

5.1 Docenza

La docenza deve essere svolta da esperti in possesso del diploma di laurea nel campo della prevenzione, della tossicologia, della fitopatologia, dell'interazione dei prodotti chimici con l'ambiente e con l'uomo.

5.2 Tutoraggio

Il tutor svolge la funzione di assistenza ai corsisti (informazioni d'ufficio, materiale didattico, chiarimenti operativi ecc.), verifica la documentazione di identità dei discenti, rileva le presenze, svolge funzione di assistenza e collaborazione ai docenti.

6. COMPENSI

I compensi per la docenza, il tutoraggio e la segreteria sono da intendersi nella loro misura massima suscettibili di riduzione

6.1 Corsi organizzati dai SIAN delle AUSL

Spese per docenza:

- Compenso Dirigenti Medici: € 60,00 (sessanta/ora);
- Compenso Funzionari Agronomi: € 60,00 (sessanta/ora);
- Compenso Tecnici della Prevenzione € 60,00 (sessanta/ora);

Spesa per Tutor:

Compenso: € 40,00 (quaranta) al giorno

6.2 Corsi organizzati dai SIAN e dagli organismi accreditati

Spese per Commissione di valutazione:

- Presidente della Commissione: € 90,00 (novanta);
- Componenti: € 70,00 (settanta) ;
- Segretario: € 50,00 (cinquanta)



Spettanze e rimborsi

Al personale designato nelle Commissioni di Valutazione, ai docenti ed ai tutors spetta il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Le AASSLL provvedono trimestralmente - ovvero nel mese successivo al trimestre di riferimento - alla liquidazione delle spettanze ai docenti, tutor e ai membri delle Commissioni di Valutazione sulla base della documentazione agli atti, per i rimborsi spese previa presentazione della relativa richiesta.

6.3 Tariffe per il rilascio/rinnovo

- a) **€ 35,00** (trentacinque) per il l'iscrizione al corso per **consulenti** su apposito c.c.p. in favore dell'ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- b) **€ 35,00** (trentacinque) per l'iscrizione al corso per la **vendita, acquisto ed utilizzo** su apposito c.c.p. in favore dell'ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- c) **€ 35,00** (trentacinque) per l'iscrizione al corso per l'aggiornamento del certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari su appositi c.c.p. in favore dell'ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- d) **€ 20,00** (venti) per il rilascio del certificato di **abilitazione, acquisto, vendita ed utilizzo** su apposito c.c.p. in favore dell'ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- e) **€ 20,00** (Venti) per il **rinnovo** del certificato di abilitazione alla **vendita, acquisto ed utilizzo** dei prodotti fitosanitari su apposito c.c.p. in favore dell'ASL - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

La verifica della regolarità dell'istanza e della relativa documentazione è affidata al SIAN della ASL, in sede di acquisizione delle domande.

6.3 Corsi organizzati dagli organismi accreditati

Gli organismi accreditati, applicano i propri contratti di lavoro vigenti al momento dell'organizzazione del corso, sia per la docenza che per la segreteria e tutoraggio. Per le spese relative ai membri della Commissione di valutazione, invece, si applicano i compensi stabiliti dal presente allegato.



Procedure per l'accreditamento degli organismi di formazione degli addetti all'attività di vendita, di consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.

L'accreditamento consente di riconoscere l'idoneità dei soggetti che si candidano a gestire attività di formazione/aggiornamento degli addetti alla vendita, consulenza, acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, dando sufficienti garanzie di competenze e di dotazione di risorse strumentali.

1. OBIETTIVI

La Regione Abruzzo, con il presente atto intende disciplinare l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane sul territorio regionale, attraverso l'introduzione di standard di qualità, sulla base di parametri oggettivi.

Gli organismi accreditati possono svolgere l'attività di formazione/aggiornamento degli addetti alla vendita, consulenza, acquisto e utilizzo dei prodotti fitofarmaci nella propria sede legale e in più sedi operative disponibili sul territorio regionale, regolarmente accreditate, alle condizioni e secondo le regole di cui ai successivi capitoli. L'accreditamento può essere fatto sia singolarmente che per gruppi di sedi, mediante la presentazione di istanza alla Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il welfare, Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

2. DESTINATARI E OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Sono tenuti all'accreditamento gli organismi che intendono organizzare i corsi di formazione propedeutici all'espletamento degli esami volti al rilascio dei certificati di abilitazione per i distributori, consulenti e utilizzatori dei prodotti fitosanitari.

Sono oggetto di accreditamento gli organismi che svolgono l'attività di cui al punto 1 del presente Allegato e le rispettive sedi legali/amministrative e operative.

3. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO E ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE

La regione istituisce l'elenco regionale degli organismi di formazione di cui al punto 3.3

3.1 Requisiti per l'accreditamento e relativa iscrizione all'elenco regionale

L'organismo di formazione ai fini dell'accreditamento deve essere in possesso dei seguenti requisiti

- a) atto costitutivo e statuto sociale (per le società);
 - b) previsione, tra le finalità statutarie, dell'erogazione del servizio di formazione;
 - c) avere la disponibilità della sede legale o amministrativa e almeno una sede operativa in ogni provincia della Regione Abruzzo;
- la sede legale o amministrativa deve essere costituita da locali con idonei servizi rispondenti ai requisiti igienico-sanitari ed essere dotata di arredi e attrezzature idonee a consentire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione dei corsi di formazione/aggiornamento, in funzione del numero di dipendenti e/o collaboratori coinvolti nelle attività ivi realizzate;



- le sedi operative utilizzate per l'effettiva realizzazione dei corsi, devono essere costituite da sale con idonei servizi, rispondenti ai requisiti igienico-sanitari ed abbiano la dimensione rapportata al numero massimo di allievi previsto dall'allegato 1, cioè 30. Tali sedi possono essere anche occasionali e al momento del loro accreditamento e utilizzo, devono essere arredate con suppellettili e dotate di attrezzature coerenti ed adeguate alle attività formative che si intendono realizzare (lavagne, anche a fogli mobili, proiettori, ecc.);

d) avere la disponibilità di un insieme di competenze professionali di cui allegato 1, punti 3 e 5.

3.2 Modalità e termini di presentazione dell'istanza per l'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco regionale degli organismi di formazione.

La presentazione delle istanze deve avvenire, secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso la PEC con stampa definitiva della richiesta di accreditamento e degli allegati, al seguente indirizzo: veterinaria.sicurezza.alimentare@pec.abruzzo.it
- b) oppure con l'inserimento dell'istanza nel sistema di acquisizione on-line dei dati della regione Abruzzo.

Per facilitare gli operatori del settore la Regione può accettare la richiesta cartacea - indirizzata a Regione Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare in Via Conte di Ruvo, 74 - 65100 Pescara - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo di Formazione (o da altra persona munita di potere di rappresentanza).

L'istanza deve essere corredata dai seguenti allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.1.

In particolare occorre dichiarare:

- a) la disponibilità della sede legale e delle sedi operative per le quali il soggetto chiede l'accreditamento, allegando all'istanza stessa una piantina e la documentazione attestante la disponibilità degli immobili: contratto d'affitto o contratto di comodato o dichiarazione d'uso, ecc.;
 - b) la capacità di assicurare una efficiente gestione amministrativa finanziaria dell'attività di formazione/aggiornamento e la tenuta della relativa contabilità distinta per ogni corso e l'archiviazione dei relativi documenti contabili;
 - c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell'attività, allegando l'elenco del personale per la docenza, l'amministrazione, la segreteria e il tutoraggio;
 - d) eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo di certificazione Nazionale (Accredia).
 - e) eventuali accreditamenti o iscrizioni in albi regionali di altre Regioni o di altri Dipartimenti regionali per la medesima attività.
 - f) le tipologie dei corsi di formazione/aggiornamento di cui all'allegato 1 che l'organismo intende realizzare.
 - g) la previsione dell'erogazione del servizio di formazione tra le finalità statutarie;
 - h) di aver effettuato il pagamento della tariffa quantificata in €. 500,00 allegando la ricevuta del versamento sul c/c n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L'Aquila" specificando la causale del versamento.
- 2) copia atto costitutivo e statuto sociale per le società, piantine dei locali ed eventuali contratti di affitto e/o comodati o dichiarazione d'uso dei medesimi, elenco delle attrezzature, elenco personale amministrativo e tecnico), progetti delle diverse tipologie corsuali (venditori – acquirenti, utilizzatori, consulenti, tradizionali e/o FAD) di cui si chiede l'accreditamento, secondo le specifiche indicate nell'allegato 1;

Il riconoscimento è valido per 5 anni ed è soggetto a verifica regionale per il rinnovo di un ulteriore periodo equivalente gratuitamente.

Onde raggiungere l'innalzamento degli standard di qualità del sistema formativo in maniera progressiva e mirata, la Regione, sentiti il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole e le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative, può introdurre ulteriori requisiti generali e specifici (per particolari tipologie di attività e utenza) che andranno ad aggiornare i parametri di riferimento degli indicatori definiti da disposizioni normative di carattere generale.

3.3 Procedura di accreditamento

Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- verifica di ammissibilità dell'istanza;
- verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.

La verifica di cui alla lettera a) è finalizzata ad accertare la regolarità della domanda di accreditamento in base a quanto previsto al punto 3.2 del presente allegato. L'ufficio preposto della Direzione competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda verifica la completezza della documentazione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità. Entro il predetto termine l'ufficio può richiedere all'organismo proponente di sanare le eventuali carenze rilevate stabilendo il termine di regolarizzazione. Superato tale termine, la Regione comunica la irricevibilità dell'istanza che può essere ripresentata dal medesimo organismo con le integrazioni richieste.

La verifica di cui alla lettera b) è finalizzata ad accettare il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1. Completata in maniera positiva la verifica dei requisiti, prevista dal presente allegato, Il Dirigente della struttura competente in materia di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare entro il termine massimo di trenta giorni dall' ammissione dell'istanza, provvede all'accreditamento provvisorio dell'organismo di formazione con iscrizione nell'elenco regionale. Detto accreditamento provvisorio ha la durata di sei mesi dall'iscrizione e diventerà definitivo, dopo la verifica - con esito favorevole - da parte del Gruppo di Audit appositamente incaricato.

Ai sensi della L.R. 55/2013, le AASSL della Regione Abruzzo, sono accreditate ed inserite d'ufficio nell'elenco, senza ulteriore istruttoria; devono comunque comunicare le proprie sedi operative.

L'elenco regionale degli organismi di formazione è articolato come da prospetto che segue:

Numero Accreditamento	Organismo accreditato (ragione sociale)	Sede operativa	Tipologia corsuale Tradizionale diretta			Tipologia corsuale FAD / e-learning			Provved. Accredit.
RA/001/FIT			Acq/U tilizzo	Vend	Cons.	Acq/U tilizzo	Vend	Cons.	

La struttura regionale competente in materia di salute verifica con periodicità quinquennale il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con le procedure dell'audit di cui alla D.G.R. 270/2010.

In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero della non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell'elenco viene immediatamente revocata con decreto del dirigente della struttura competente.

Nel caso di accertamento di irregolarità (non conformità), il dirigente della struttura competente può disporre con provvedimento proprio, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, entro i quali l'organismo deve regolarizzare la non conformità. Decorso tale termine, ove il soggetto non abbia ottemperato a quanto prescritto, si procederà alla revoca dell'accreditamento ed alla conseguente cancellazione dall'elenco.

4. CORSI SVOLTI IN MODALITA' E-LEARNING e FAD

La formazione rivolta agli addetti (distributori, consulenti ed utilizzatori) può essere attuata anche mediante formazione a distanza (FAD), purché l'organismo fornitore del servizio sia accreditato ed inserito nell'apposito elenco regionale con le modalità di cui al punto 3.

4.1 Caratteristiche del programma formativo

Il soggetto formatore deve:

- a) fornire la disponibilità di apparecchiature, collegamenti e sistemi operativi adeguati al programma formativo che intende realizzare;
- b) garantire l'adeguamento continuo del contenuto formativo con la nuova normativa del settore o con quant'altro necessario all'aggiornamento della formazione stessa; a tal fine ciascun evento formativo dovrà contenere la data di inizio e presumibile fine del programma.
- c) far pervenire al Servizio predetto tutto il materiale relativo alle varie tipologie formative, allo scopo di ottenerne l'accreditamento regionale. Dette informazioni dovranno specificare almeno: i destinatari del corso, la sua durata, gli obiettivi didattici, l'articolazione dei contenuti, il metodo e gli strumenti didattici ed il curriculum del responsabile del corso.
- d) indicare dettagliatamente le procedure che adotterà per garantire che il discente abbia effettivamente ed autonomamente svolto il percorso formativo;
- e) rilasciare un attestato di frequenza dove siano riportati almeno, il logo dell'organismo formatore accreditato, cognome e nome del discente, periodo di effettuazione del corso, numero delle ore, la tipologia del corso svolto, la data del rilascio con la dicitura "ha frequentato con profitto il corso per". Tale attestato deve riportare in calce la firma del responsabile del corso (anche in modalità digitale).

4.2 Attestato di frequenza

Al termine del corso e dopo il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla precedente lettera e), sarà cura dell'organismo formatore accreditato, di trasmettere alla ASL competente l'elenco nominativo di coloro che hanno frequentato con profitto il corso;

4.3 Certificato di abilitazione

Ai fini del rilascio del certificato di abilitazione (patentino), coloro che hanno conseguito il predetto attestato, presentano istanza in carta semplice alla Asl territorialmente competente, corredata da 2 foto formato tessera e dalla ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL; coloro che hanno frequentato corsi organizzati da organismi accreditati, possono presentarla anche per il tramite dei soggetti attuatori stessi che potranno ritirare dai SIAN delle AA.SS.LL. i certificati di abilitazione e consegnarli agli interessati.

Coloro che invece hanno frequentato corsi presso altre regioni, devono produrre anche copia dell'attestato di frequenza.

4.4 Rinnovo del certificato di abilitazione

Analoga procedura dovranno seguire coloro che intendono ottenere il rinnovo del proprio certificato di abilitazione; ovvero dovranno produrre istanza in carta semplice alla Asl corredata dall'attestato di frequenza, dalla ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c della ASL e dal certificato di abilitazione in suo possesso per la vidimazione che stabilisca la nuova data di scadenza (gli ulteriori 5 anni). Tale vidimazione viene registrata - da parte della ASL sul sistema informativo S.I.V.R.A . Coloro che hanno frequentato corsi organizzati da organismi accreditati, possono presentarla anche per il tramite dei soggetti attuatori stessi che potranno ritirare dai SIAN delle AA.SS.LL. i certificati di abilitazione e consegnarli agli interessati.

4.5 Sistema di FAD

I SIAN delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, possono prevedere la possibilità di attivare un sistema di FAD integrativo o sostitutivo di quello residenziale; per questi soggetti l'iscrizione nell'Albo Regionale di erogatori di FAD avviene esclusivamente su richiesta del Direttore Generale della Asl e senza applicazione di tariffe, mentre restano inalterate tutte le altre modalità - comprese le prove di valutazione finali - previste per gli altri soggetti erogatori.

5. AUDIT IN LOCO

L'audit in loco verrà effettuato entro sei mesi presso gli organismi accreditati provvisoriamente e, dopo i cinque anni, per la verifica della conservazione dei requisiti di accreditamento definitivo.

La verifica di audit in loco sarà effettuata dalla Regione nelle modalità e nei termini già definiti e approvato con D.G.R. n. 270/2010, utilizzando una chek-list all'uopo predisposta.

6. PROCEDURE GESTIONE DELLE VARIAZIONI (strutturali, organizzative, tipologie attività)

L'organismo accreditato, per il tramite del proprio legale rappresentante, è tenuto a comunicare al competente Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell'attività, delle strutture e di ogni altro requisito.

La predetta comunicazione di variazione, deve riportare l'autodichiarazione comprovante il mantenimento dei requisiti precedentemente dichiarati. Inoltre la richiesta di accreditamento di nuove tipologie corsuali deve essere corredata del relativo nuovo progetto e nuova piantina se trattasi di modifiche strutturali. Contestualmente occorre allegare la ricevuta di versamento di € 50,00 sul c/c n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L'Aquila" specificando la causale del versamento.

La chiusura della struttura/sede operativa deve essere comunicata tempestivamente alla Regione - Dipartimento per la Salute e il Welfare - che provvede all'aggiornamento del provvedimento di accreditamento e del relativo elenco.

Le somme riscosse dalla regione per le richiamate attività sono introitate sul Cap. 35010 delle entrate e gestite nel corrispondente capitolo 81420 della spesa.

L'elenco delle strutture accreditate è pubblico ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.



PEC

Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento per la Salute e Welfare
Via Conte di Ruvo, 74

65100 PESCARA

Oggetto: Richiesta di accreditamento per organismo di Formazione per addetti all'attività di vendita, di consulenza e di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante
o di procuratore/amministratore dell'Ente _____ Codice Fiscale
_____ con sede legale a _____ e sedi operative a

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 "Testo unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso che uno o più dati forniti risultassero mendaci o non veritieri, ai sensi della Legge Regionale n.55 del 18 dicembre 2013

CHIEDE

L'accreditamento presso codesto Dipartimento, per le attività:

In modalità tradizionale: Corso di formazione: per la vendita: Per la consulenza: Per l'utilizzo:

In modalità FAD/E-learning: Corso di formazione: per la vendita: Per la consulenza: Per l'utilizzo:

A tal fine precisa che le sedi operative destinate alla predetta attività sono ubicate nel Comune di

_____ (____) in Via _____ n. ____ CAP _____ Tel. _____

E-mail _____ PEC _____

_____ (____) in Via _____ n. ____ CAP _____ Tel. _____

E-mail _____ PEC _____

_____ (____) in Via _____ n. ____ CAP _____ Tel. _____

E-mail _____ PEC _____

_____ (____) in Via _____ n. ____ CAP _____ Tel. _____

E-mail _____ PEC _____

Inoltre, a completamento dell'istanza allega quanto segue:

1) Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti previsti, ai sensi del D.P.R. n. 445/00;



PEC

Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento per la Salute e Welfare
Via Conte di Ruvo, 74

65100 PESCARA

Oggetto: Richiesta di variazione per organismo di Formazione per addetti all'attività di vendita, di consulenza e di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante
o di procuratore/amministratore dell'Ente _____ Codice Fiscale
_____ con sede legale a _____ e sede operativa a

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 "Testo unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso che uno o più dati forniti risultassero mendaci o non veritieri, ai sensi della Legge Regionale n.55 del 18 dicembre 2013

C H I E D E

La variazione presso codesto Dipartimento, per le attività di seguito specificato:

A tal fine precisa che la variazione richiesta è relativa al seguente accreditamento:

Sede operativa: _____ Tipologia corsuale _____

Ragione Sociale _____ in modalità FAD/E-Learning: in modalità tradizionale:

Inoltre, a completamento dell'istanza allega quanto segue:

- 1) Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti previsti, ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
- 2) Copia dei progetti delle diverse tipologie corsuali di cui si chiede l'accreditamento;
- 3) Ricevuta del versamento di €.50,00 allegando la ricevuta del versamento sul c/c n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L'Aquila" specificando la causale del versamento
- 4) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003

Firma

_____ li _____





ALLEGATO 3

Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari - Gestione stoccaggio e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

- a) Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzi, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
- b) Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
- c) Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
- d) Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
- e) Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
- f) Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
- g) I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
- h) Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
- i) L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.



- j) La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
- k) Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
- l) Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
- m) Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

2 - *Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.*

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.

- a) Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.
- b) Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.
- c) Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.
- d) In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- e) La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.
- f) Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
- g) Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

3 - *Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.*

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

- a) Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 544/2009, relativo all'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957).
- b) In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni:
 - 1) le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistamate in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;
 - 2) le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento.

- c) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento.

È necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione. La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende:

- a) l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento);
- b) la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno dei filtri).

La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:

- 1) la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
- 2) la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori iscritti all'Albo nazionale gestori rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento.

5 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere:

- Conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- Smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.

Le regioni e le province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di difesa fitosanitaria.



7 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Per l'autorizzazione all'attività di deposito e vendita all'ingrosso dei prodotti fitosanitari, l'operatore deve presentare apposita istanza - corredata della documentazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 - al Dipartimento Regionale competente in materia di Politiche della Salute (Art.125 L.R.44/2011) per il tramite del competente SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Allegando alla istanza medesima copia della ricevuta del versamento di € 1.032,91 sul c/c n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L'Aquila" specificando la causale del versamento

Per l'attività di deposito e vendita al dettaglio dei prodotti fitosanitari (comprese fitofarmacie ecc.), l'operatore deve presentare apposita istanza - corredata della documentazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 290/2001 - alla ASL territorialmente competente per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

I dati relativi alle suddette autorizzazioni, devono essere inseriti sul Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.)

CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI

Alle indicazioni contenute nelle linee guida di seguito elencate, devono fare riferimento sia le strutture di deposito e vendita all'ingrosso dei prodotti fitosanitari che le strutture di deposito e vendita al dettaglio dei prodotti medesimi.

8. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

- 1) Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri.
- 2) Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.
- 3) I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni. Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali. Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria.
- 4) L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestre che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo.

9. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

- 1) L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore. Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità. Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.
- 2) L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

10. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

- 1) Nei locali o aree di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.
- 2) I prodotti di prima e seconda classe tossicologica devono essere tenuti separati dai prodotti delle altre classi tossicologiche, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento

(compresi quelli presso i "vettori"). Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

- 3) Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti.
- 4) Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale.
- 5) Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere periodicamente sottoposto a controllo ed a certificazione di idoneità.

11. OPERAZIONI DI BONIFICA

- 1) I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere.
- 2) In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite). Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

11. DOTAZIONI VARIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO AI MAGAZZINI E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE.

- 1) Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.
- 2) Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina.
- 3) Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale. Deve esservi installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.
- 4) In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale competenti per territorio, dei vigili del fuoco.





Allegato 4

Procedura per l'abilitazione all'attività di CONSULENTE

Il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art.3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n.1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità (docenza) i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il soggetto che esercita l'attività di vendita non può svolgere l'attività di consulenza.

E' istituito presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'attività di consulenza per i prodotti fitosanitari.

Il Servizio competente della Regione Abruzzo, rilascia il certificato di abilitazione all'attività di consulente. A tal fine, l'interessato presenta l'istanza in carta semplice corredata da 2 fotografie formato tessera e copia della ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L'Aquila" specificando la causale del versamento. Nell'istanza devono essere altresì dichiarati la regolare frequenza del corso e la data della prova di valutazione finale sostenuta con esito positivo.

Anche chi è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita può richiedere l'attestato che abilita all'attività di consulente, presentando istanza corredata dalle due foto formato tessera, copia della ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L'Aquila" specificando la causale del versamento e copia del certificato di abilitazione alla vendita in corso di validità.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

I percorsi formativi per il conseguimento del certificato di abilitazione all'attività di consulente, sono quelli stabiliti dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 (PAN).

Il rilascio del certificato di abilitazione di consulente e la conseguente iscrizione nell'apposito elenco regionale, avverrà con specifico provvedimento del Dirigente del competente Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Detto elenco è pubblico e sarà pubblica sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

